

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 875)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro « ad interim » del Bilancio e della Programmazione Economica

(CRAXI)

e dal Ministro delle Finanze

(VISENTINI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GORIA)

e col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(ALTISSIMO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 LUGLIO 1984

Conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 1984, n. 373,
concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti
petroliferi

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto-legge di cui si chiede la conversione risponde alla esigenza di aumentare il gettito della imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine su alcuni prodotti petroliferi nell'ambito di una più ampia manovra diretta a reperire nuove entrate.

Tali aumenti, adottati con la forma del decreto-legge per la necessità tecnica di realizzare la immediata applicazione per evitare sottrazioni alla maggiore imposizione, sono previsti nell'articolo 1.

In particolare con il primo comma si prevede l'aumento dell'aliquota dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine per il petrolio lampante destinato ad uso di illuminazione e riscaldamento domestico da lire 9.177 a lire 10.000 per ettolitro e per gli oli da gas (o gasolio) da usare come combustibili, sia per l'autotrazione che per il riscaldamento, da lire 10.765 a lire 11.635 per ettolitro.

In relazione ai predetti aumenti vengono aumentate anche le aliquote d'imposta per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, trattandosi di prodotti nella cui composizione entra il gasolio e pertanto occorre mantenere in equilibrio la relativa tassazione.

Nel terzo e quanto comma dello stesso articolo 1 sono stabilite le consuete disposizioni per assoggettare agli aumenti di aliquote disposti per i prodotti petroliferi anche le giacenze di tali prodotti, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge, presso i depositi di oli minerali per uso commerciale, in quantità superiore a trenta quintali e presso i punti di vendita in quantità superiore a quaranta ettolitri.

Per le modalità di denuncia delle predette giacenze e per i termini di pagamento della differenza di imposta si fa rinvio alle disposizioni stabilite con l'articolo 9 della legge 11 maggio 1981, n. 213.

I maggiori introiti derivanti dagli aumenti di aliquote disposti con il provvedimento, stimati su base annua in circa lire 280 miliardi e per l'anno 1984, tenendo anche conto di alcuni andamenti stagionali, in circa lire 140 miliardi, sono riservati al bilancio dello Stato.

Tali entrate assicureranno all'Erario l'ulteriore gettito per poter far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione del provvedimento approvato in data odierna dal Governo concernente modificazioni del trattamento fiscale dell'indennità di fine rapporto che viene presentato all'esame del Parlamento.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 25 luglio 1984, n. 373, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.

Decreto-legge 25 luglio 1984, n. 373, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 25 luglio 1984.

Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni;

Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32, concernente modifiche alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi e del gas metano, e successive modificazioni;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare il regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

E M A N A

il seguente decreto:

Articolo 1.

(1) Le aliquote agevolate dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalle lettere D), punto 3, ed F), punto 1, della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, rispettivamente, per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico e per gli oli da gas da usare come combustibili, sono aumentate da lire 9.177 a lire 10.000 e da lire 10.765 a lire 11.635 per ettolitro, alla temperatura di 15° C.

(2) Le aliquote agevolate dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera H), punti

1-b, 1-c ed 1-d, della predetta tabella B, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, sono aumentate, rispettivamente, da lire 3.298 a lire 3.558, da lire 3.937 a lire 4.250 e da lire 12.252 a lire 13.242 per quintale.

(3) Gli aumenti di aliquote stabiliti nei precedenti commi si applicano anche ai prodotti estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali e da quelli ad essi assimilati od importati con il pagamento dell'imposta nella precedente misura e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono posseduti, in quantità superiore a trenta quintali, dagli esercenti depositi di oli minerali per uso commerciale, e in quantità superiore a quaranta ettolitri, dagli esercenti stazioni di servizio ed impianti di distribuzione stradale di carburanti.

(4) Si applicano le disposizioni dell'articolo 9 della legge 11 maggio 1981, n. 213 e del successivo articolo 10, sostituito con l'articolo 2 della legge 26 dicembre 1981, n. 777.

(5) I maggiori introiti derivanti dalle disposizioni di cui ai commi precedenti sono riservati al bilancio dello Stato.

Articolo 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1984.

PERTINI

CRAXI — VISENTINI — GORIA — ALTIS-
SIMO

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI